



Verbale di Accordo

Addì 12 luglio 2019, in Roma, presso la sede di Unindustria, si sono incontrati

La Società ZTE Italia Srl, ZTE Italia Servizi Srl, Zirc-Zte Italia Innovation & Research Center s.r.l., rappresentate dai Sigg.ri Gianpiero Tuffilli, Anna Maria Testa, Valentina Pieri, Gianfranco Romito e Filippo Balestra, assistite da Dario Città di UNINDUSTRIA

e
SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali e Territoriali unitamente alle RSA di Roma e Pozzuoli

PREMESSO CHE:

- la Società, per ragioni di sicurezza e al fine di monitorare gli accessi di soggetti esterni all'interno dell'azienda, ha manifestato alle Organizzazioni Sindacali la necessità di installare dei sistemi di sorveglianza e di rilevazione degli accessi;
- tali sistemi riguardano l'installazione di impianti di videosorveglianza, la rilevazione di impronta digitale per aperture porte in zte italia s.r.l., zte italia servizi s.r.l., zirc-zte italia innovation & research center s.r.l.;
- tali sistemi riguardano altresì la rilevazione di orari di ingresso e di uscita in zte italia s.r.l., zte italia servizi s.r.l., zirc-zte italia innovation & research center s.r.l.;
- il trattamento dei dati personali deve essere conforme a quanto previsto dal D.lgs. 196/03 ("Codice Privacy", come novellato dal Decreto Legislativo 101/2018), dai Provvedimenti del Garante della Privacy, nonché dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. "GDPR") e dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970);
- le motivazioni alla base del presente Verbale di Accordo, condivise dalle Parti consistono essenzialmente nella a) tutela del patrimonio aziendale; b) sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro e nei luoghi di lavoro; c) prevenzione di eventuali atti di sabotaggio; d) tutela delle documentazioni conservate dall'Azienda in relazione a possibili accessi negli ambienti di lavoro da parte di terzi estranei non autorizzati anche in considerazione dell'elevato valore dei beni aziendali e delle informazioni ivi contenute; e) snellimento delle procedure relative alla gestione amministrativa del personale;
- le Parti intendono esperire la procedura prevista dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 al fine di regolamentare l'installazione e l'utilizzo delle telecamere.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo.
2. Le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, considerate le finalità così come condivise in premessa, esprimono parere favorevole all'installazione ed attivazione di tali sistemi.
3. Le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, preso altresì atto delle motivazioni esposte dalla Società e della fondatezza delle stesse, convengono ed autorizzano le Società all'implementazione degli impianti descritti nelle premesse.
4. Nello specifico le Parti concordano che:



a) per ciò che attiene il sistema di rilevazione dell'impronta digitale, lo stesso verrà implementato attraverso l'installazione, esclusivamente presso i locali del Cyber Security Lab di Roma, di un apposito rilevatore per il solo accesso; e questo anche in considerazione delle particolari necessità di riservatezza e di tutela del segreto industriale (il cui funzionamento è illustrato in dettaglio nella "Scheda Tecnica e Planimetria del Sistema di rilevazione di impronta digitale per apertura porte" allegata al presente accordo).

b) per ciò che attiene all'impianto di videosorveglianza si procederà all'installazione di:

- ✓ n. [12] telecamere presso la sede di Roma, Via Laurentina, n. 455;
- ✓ n. [8] telecamere presso la sede di Milano, Viale Francesco Restelli, n. 1/A;
- ✓ n. [1] telecamere presso la sede di Venezia, Via Banchina dell'Azoto, n. 15;

Le caratteristiche tecniche degli impianti audiovisivi e assimilati sono definite nella "Scheda Tecnica Impianto Videosorveglianza", allegata al presente accordo insieme alla planimetria dei locali; a tal proposito si precisa che, nel rispetto della normativa di riferimento, le telecamere non verranno installate in modo da determinare la ripresa di postazioni fisse di lavoro.

5. Le Società provvederanno a diramare agli interessati idonea informativa sulla implementazione dei sistemi di cui al presente Accordo, altresì, provvederanno:

- ✓ ad installare appositi cartelli al fine di dare evidenza degli impianti di videosorveglianza;
- ✓ ad effettuare apposite valutazioni di impatto privacy (c.d. "DPIA") ai sensi dell'art. 35 GDPR per ciò che concerne l'impianto di timbratura e di rilevazione delle impronte digitali;

6. Le Parti convengono che le attività legate all'utilizzo degli impianti di cui in premessa, dovranno avvenire in conformità alle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori.

7. Nella fase di installazione, in quella di utilizzo dei sistemi di rilevazione e nella gestione dei dati acquisiti, saranno rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza, oltre a quelli di privacy by design e privacy by default. Potranno costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati, solo i dati pertinenti e non eccedenti. Sarà osservato il principio di necessità.

8. In base ai sopra citati principi di pertinenza e non eccedenza e di minimizzazione, i tempi di conservazione delle immagini relative al sistema di videosorveglianza è ordinariamente di 24 ore. Tale limite è elevato a 72 ore:

- ✓ nei week end e in caso di festività, al fine di permettere la tutela del patrimonio per gli accadimenti che potrebbero avvenire nei giorni pre festivi;
- ✓ nelle giornate infrasettimanali e feriali, previa DPIA es art. 35 GDPR

9. Il trattamento dei dati di localizzazione sarà consentito esclusivamente a personale appositamente nominato "incaricato" (o autorizzato), in ragione delle mansioni svolte, dal Titolare del trattamento in conformità all'art. 29 GDPR all'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

10. Saranno designati quali responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, gli eventuali operatori esterni delle Società che gestiranno i Sistemi oggetto del presente verbale e i relativi dati.

11. Le Società hanno provveduto a designare un DPO (Data Protection Officer) di gruppo ai sensi dell'art. 37 GDPR.

12. Gli eventuali interventi di modifica, manutenzione o sostituzione dei sistemi sopra evidenziati, saranno preventivamente comunicati alle Rappresentanze Sindacali firmatarie del presente accordo alle quali verranno illustrate le eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche al fine di valutare la compatibilità rispetto all'accordo sottoscritto.

13. In caso di furti, danneggiamenti, incendi e/o altri fatti meritevoli di accertamento, la Società, per le finalità consentite dalla legge, potrà consegnare le immagini alle competenti Forze dell'Ordine.

14. Le Rappresentanze Sindacali sono tenute al massimo riserbo verso i terzi in ordine alle informazioni fornite dalle Società nel corso del suddetto confronto.

15. Le Parti concordano che la disciplina contenuta nel presente accordo non è soggetta a termine o scadenza ed è vincolante per tutti i lavoratori, anche se assunti successivamente alla data dello stesso.


Con il presente accordo si dà atto, pertanto, che è stata esperita a tutti gli effetti la procedura prevista dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e che il presente Accordo è conforme a tutte le prescrizioni di Legge.

ALLEGATI:

- 1) Scheda Tecnica e Planimetria del Sistema di rilevazione di impronta digitale per apertura porte (doc.1);
- 2) Scheda Tecnica e Planimetria impianto di videosorveglianza (doc.2);

Letto, confermato e sottoscritto **PUNINDUSTRIA Denis Cotto**

p. la Società





Voluntario per due Rappresentanti **Gianni Rombo** **Giuseppe Balotino**


p. SLC CGIL

FISTEL CISL

UILCOM UIL



p. la RSA



Andrea Braggi

